



COMUNE DI VILLAURBANA

Regolamento di organizzazione dell'ufficio di Polizia Locale di Villaurbana (OR)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2019

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'UFFICIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio Comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 22 agosto 2007, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Organizzazione e funzioni del servizio di Polizia locale

Per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale sul territorio è istituito il servizio di Polizia Locale del Comune di Villaurbana .

L'attività di Polizia Locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:

- di Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- di Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
- di Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- di Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire in concorso con le Forze di Polizia dello Stato la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

All'ufficio di Polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, o Responsabile delegato con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'Art. 109 c. 2 del D.lgs. n 267 del 2000.

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al servizio svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro 7 marzo 1986, n.65 e successive modifiche e dalla legge regionale 22 agosto 2007, n.9 e successive modifiche;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ufficio;
- collaborano inoltre, con le forze di Polizia dello Stato e degli altri Enti Locali, e con gli organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco, dell'Assessore delegato o del Responsabile del servizio.

Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio Comunale.

Fuori dal territorio Comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;

c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Fuori dai casi previsti, ogni spostamento al di fuori dell'ambito Comunale e nell'orario di servizio, (sia con autoveicoli e motoveicoli Comunali che con mezzi pubblici o propri), deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile.

Art. 4

Ordinamento strutturale dell'ufficio

L'assetto macro organizzativo è disciplinato dal Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assetto micro organizzativo, è disciplinato attraverso atti di organizzazione interna ovvero determinazioni, da parte del Responsabile del servizio Tecnico, nelle more di autonomia gestionale del personale di Polizia Locale, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro nell'ambito delle leggi e degli atti normativi di cui all'art.5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal comma 2° dell'art.34 del DLgs 27 ottobre 2009, n.150., fatta salva la sola informazione ai sindacati. Rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

L'ufficio di Polizia locale dipende dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6

Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dal responsabile e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il responsabile ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta al responsabile l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.

Qualora l'Agente riceva un ordine che ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni, e chiedendone conferma scritta. Se questi lo rinnova per iscritto, l'agente è tenuto a darvi esecuzione, e di questo ne risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.

Art. 7

Responsabilità del Corpo di Polizia locale

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, per la realizzazione di progetti di sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 8

Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri Enti Locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato e dei barracelli (ove istituito) possono collaborare, con il servizio della Polizia Locale, nelle attività di tutela ambientale, Protezione civile, sorveglianza dei giardini pubblici ed in occasione di particolari manifestazioni o eventi che possano comportare pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 9

Competenze degli operatori di Polizia locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'art. 3, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e successive modifiche, al D.Lgs 112/98 e successive modifiche e alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10

Attribuzioni e doveri del Responsabile

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico compete, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000 e successive modifiche, e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo delle funzioni e in applicazione del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni di congedo ordinario.

Il Responsabile cura la buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Responsabile potrà delegare al vice o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In caso di assenza temporanea, il Responsabile dell'ufficio Tecnico è sostituito dal Responsabile dell'ufficio amministrativo.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Agenti-Istruttori di vigilanza

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Gli Agenti del servizio di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio, nel quale andranno indicate le attività svolte, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia Tributaria limitatamente ai tributi comunali, Polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale.

Nell'ambito di un riconoscimento del percorso professionale maturato, potranno essere attribuite dal Responsabile specifiche responsabilità di procedimento nell'esecuzione dei servizi, con atto di micro-organizzazione interna.

Nel rispetto dell'allegato 3 del disciplinare regionale adottato con deliberazione di G.R. 16/10 del 18.04 2012, gli agenti in relazione al grado rivestito assumono la denominazione di "Agente di Polizia Locale, Agente scelto di Polizia Locale, Assistente di Polizia Locale, Assistente scelto di Polizia Locale ed Assistente Capo di Polizia Locale".

Art. 12

Qualità rivestite dal personale

Il personale della Polizia Locale riveste nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
2. Agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio e collocato nel profilo professionale categoria giuridica "C";
3. Ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di procedura penale e successive modifiche, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro e collocato nel profilo professionale categoria giuridica "D";
4. Agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della L. 65/86;
5. Agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
6. Consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
7. Referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Art. 13

Protezione Civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto (il Sindaco o colui che abbia la responsabilità della protezione Civile) ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi conformemente al piano di protezione civile comunale. Il Sindaco, nell'ambito dell'organizzazione e composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), procede all'attivazione delle 9 (nove) funzioni di supporto previste dal piano di protezione civile comunale, nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme connesse alla previsione e al verificarsi dell'evento calamitoso.

Art. 14

Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

I vincitori dei concorsi per posti di Istruttore di vigilanza e Istruttore direttivo di vigilanza, potranno essere tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale nell'ambito di programmi formativi regionali previsti ai sensi della legge regionale 22 agosto 2007, n.9.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a frequentare corsi di qualificazione e specializzazione e di aggiornamento professionale secondo il piano formativo comunale.

La frequenza ai corsi è obbligatoria e la partecipazione è considerata come presenza in servizio.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche, nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'amministrazione è tenuta ad aggiornare il personale, con circolari direttive, in occasione di introduzioni di nuove norme che interessano la realtà operativa.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento debba essere garantita a tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale secondo criteri di equità e in condizioni di sicurezza.

Art. 15

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio. Le caratteristiche delle uniformi e degli accessori d'abbigliamento sono conformi all'allegato 2 del disciplinare regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.16/10 del 18.4.2012.

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche.

Art. 16

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dall'allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale n.16/10 del 18.4.2012.

Per servizi particolari, specificatamente autorizzati, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO III

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 17

Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo III e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo IV successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 18

Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, deve far uso degli strumenti di protezione individuale che garantiscano la sicurezza del lavoratore.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento con l'ufficio, dare la propria posizione ed eseguire le istruzioni provenienti dallo stesso.

Art. 19

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 20

Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto ed in particolare ai servizi di collegamento radio e telefonico, ricevimento pubblico e di natura specialistica.

Ai servizi interni è addetto il personale di Polizia Locale, ed ove previsto, anche altro personale amministrativo e tecnico messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 21

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri scaturenti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire in tutte le situazioni operative che rientrano nelle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario su ordine, anche verbale, del superiore gerarchico.

Nel caso in cui l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, l'operatore dovrà darne notizia alla centrale operativa.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente dovrà richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti per materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'operatore di Polizia Locale deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi effettuati a seguito di fatti per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli operatori in servizio esterno automontato o motomontato, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati denominata "scheda di rilevazione giornaliera".

Art. 22

Ordine di servizio

Il Responsabile dispone gli ordini di servizio, indicando turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro da assegnare al personale operante ed in caso di necessità, possono essere impartiti anche verbalmente.

Gli agenti hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere per tempo eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per lo specifico servizio.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Responsabile o da personale appositamente delegato.

Art. 23

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al servizio del turno successivo, se previsto.
- Le ore di servizio maturate in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire secondo contratto.

Art. 24

Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Responsabile può sospendere i congedi ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

In caso di sciopero dovranno essere assicurati i servizi "essenziali" previsti per legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 25

Reperibilità

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal C.C.N.L. vigente e dalla normativa vigente.

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di sessanta minuti.

Art. 26

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato. Sono consentite le missioni esterne al territorio comunale ai soli fini di collegamento ovvero di rappresentanza del Servizio o del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia. Le missioni a fini di collegamento sono disposte dal Responsabile. Nei casi di urgenza la missione viene disposta dal responsabile del servizio, che ne informa, appena possibile, il Responsabile. Le missioni a fini di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco e disposte dal Responsabile. Sono ammesse le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 27

Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità Locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate nel

rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.

Art. 28

Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del servizio presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Il distacco di appartenenti al Servizio presso altri uffici dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere disposto con atto di determinazione intersettoriale, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 – punto 2 – della legge 65/86 e successive modifiche.

Art. 29

Servizi effettuati per conto di privati

Prevvia autorizzazione dell'Amministrazione comunale e conformemente al vigente regolamento per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del servizio, servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Responsabile, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.

Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese.

Art. 30

Servizi a pagamento

La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

Art. 31

Organizzazione dell'orario di lavoro-riposo settimanale-congedo ordinario

Alle attività operative istituzionali non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro, introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche.

L'orario di servizio è stabilito dal Responsabile nel rispetto delle norme contrattuali tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle eventuali direttive impartite dal Sindaco.

Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano il personale della Polizia Locale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore o in turni diversi da quelli indicati.

Il riposo settimanale non fruito per motivi di servizio è recuperato entro i termini contrattualmente previsti.

Il personale della Polizia Locale ha diritto al congedo ordinario nella misura e con la disciplina prevista dalle norme in vigore.

La fruizione dei congedi ordinari è funzionale alle esigenze di servizio, fermi restando i diritti del lavoratore riconosciuti contrattualmente.

In particolari periodi dell'anno, quali il Natale, Capodanno, Pasqua ed i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione predisposta dal Responsabile.

Il congedo ordinario è concesso dal Responsabile o dal sostituto.

Al Responsabile il congedo ordinario è concesso dal Segretario Comunale.

Art. 32

Assenza per malattia

Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione telefonica all'ufficio e all'ufficio Amministrativo del Personale,

entro 60 minuti dall'inizio del turno. La certificazione medica dovrà essere inoltrata all'ufficio del personale nelle modalità e nei termini di legge.

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33

Disciplina in servizio

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza.

L'appartenente al Servizio deve fornire, quando richiesto, il numero di matricola.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 34

Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Responsabile. Gli operatori devono altresì porre cura alla persona e al lato estetico, ed in particolare all'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, ai cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, affinché siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 35

Tessera e distintivi di servizio

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.

Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 36

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

L'operatore di Polizia Locale, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere all'ufficio gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al Responsabile se presente o all'Agente istruttore.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Alla fine del servizio i veicoli devono essere riconsegnati in buono stato di pulizia.

Art. 37

Riservatezza e segreto d'ufficio

Tutti i componenti del servizio di Polizia Locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le operazioni di servizio e le pratiche, osservando scrupolosamente il segreto d'ufficio.

Art. 38

Istanze e reclami

Gli appartenenti all'ufficio Polizia Locale possono rivolgere richieste, istanze, reclami, direttamente al Responsabile.

Art. 39

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari per il personale della Polizia Locale sono quelle previste dal Codice disciplinare in vigore per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Copia del manifesto del Codice disciplinare è affisso nelle sedi di lavoro .

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 40

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dall'A.S.L.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nell'ufficio.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta comunale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale del Comune.

La Giunta comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 41

Difesa in giudizio e copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

L'Amministrazione Comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione della prestazione di servizio.

La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

L'Amministrazione comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti per la copertura dei rischi di lesioni o decesso quale conseguenza dell'espletamento del servizio di istituto.

Art. 42

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria. Al personale comandato in servizio di Ordine Pubblico compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza e successive modifiche.

Art. 43

Encomi

Gli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionali e per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'attività svolta e agli atti compiuti, con encomio del Sindaco, su proposta del Responsabile.

Art. 44

Associazionismo - forme di assistenza e previdenza complementare

È data facoltà agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, sono destinatari di forme di previdenza ed assistenza integrativa che l'Ente Comunale istituisce, con delibera di giunta, ai sensi della disciplina contrattuale vigente. La gestione delle risorse finanziarie destinate alle finalità assistenziali e previdenziali previste dall'accordo integrativo decentrato, è attuata attraverso il Comitato di Gestione, il cui funzionamento è regolato da specifico Regolamento.

Art. 45

Inottemperanza alla disciplina regolamentare

Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Responsabile può disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo-diffida informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Servizio. In tal caso la violazione potrà influire negativamente nella valutazione dei risultati.

Art. 46

Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello statuto dell'ente e in ogni altra disposizione vigente in materia.